



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI

Responsabile di settore Francesco TAPINASSI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14812 del 11-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15104 - Data adozione: 22/09/2020

Oggetto: Legge regionale n. 62/2018, articolo 40-bis. Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/09/2020

Numero interno di proposta: 2020AD016281

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 23 luglio 2020, n. 68 (Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018);

Visti, in particolare, l'articolo 4, che ha modificato l'articolo 32 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) aggiungendo, al comma 1, una lettera j-bis, contenente la definizione di hobbisti e una lettera j-ter contenente la definizione di mercatini degli hobbisti e l'articolo 6, che ha inserito nella legge regionale 62/2018 l'articolo 40-bis, contenente la disciplina dei mercatini degli hobbisti;

Visto il comma 3 dell'articolo 40-bis citato, il quale stabilisce che gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare;

Visto il comma 6 dell'articolo 40-bis citato, che stabilisce che la Regione deve definire le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia del partecipante;
- b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei;

Visto il comma 4 dell'articolo 40-bis citato, il quale stabilisce che, ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte e il successivo comma 8, che prevede che l'hobbista deve consegnare al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare, contenente la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche del suddetto tesserino identificativo e delle modalità per l'ottenimento del medesimo;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante del presente decreto, contenente il facsimile del tesserino identificativo degli hobbisti, di cui all'articolo 40-bis, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), come modificata e integrata dalla legge regionale 23 luglio 2020, n. 68 (Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018);

2. di approvare l'allegato B, parte integrante del presente decreto, contenente il modello di domanda di rilascio del tesserino, da presentare al Comune competente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il presente decreto è trasmesso ai Comuni, alle Unioni di Comuni e all'ANCI Toscana.

Il Dirigente
FRANCESCO TAPINASSI

Allegati n. 2

- A* *Caratteristiche tesserino hobbisti*
6b485978547c295cc336dbb314a3e973174decdecf757aeb52fd2ed3ec37a168
- B* *Modalità richiesta tesserino hobbisti*
63209cd9252c8c630d8729aa8dd43a23698a1c0861145558d0f641b5ec8d7bed

CERTIFICAZIONE